

# Meritevolezza e verifica del merito creditizio



Avv. Paolo Fiorio



# Il requisito della meritevolezza nella l. 3/2012

Il Piano del consumatore consente l'esdebitazione del debitore senza:

- approvazione dei creditori;
- liquidazione totale del patrimonio



Due requisiti



Fattibilità del piano

Meritevolezza del consumatore



Qual è lo standard di diligenza richiesto al consumatore per non essere immeritevole?

# Meritevolezza e piano del consumatore

L. 3/2012 post l. 176/2020

## Art. 7 secondo comma

La proposta **non è ammissibile** quando il debitore, anche consumatore:

d-ter) **limitatamente**

**al piano del consumatore**, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**

## **Art. 12-bis, terzo comma**

Verificate **l'ammissibilità** e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità

L. 3/2012 ante l. 176/2020

## **Art. 12-bis, terzo comma**


Il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni **senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere**, ovvero che ha **colpevolmente determinato il sovraindebitamento** anche per mezzo di **un ricorso al credito non proporzionale alle proprie capacità patrimoniali**, omologa il piano

# Meritevolezza e liquidazione del patrimonio


## **Art. 14-ter**

### **Ammissibilità della procedura**

In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono **le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b)** , può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni



Art. 14 quinquies: «Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata **l'assenza di atti in frode ai creditori** negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6».



La procedura di liquidazione:

- È ammissibile anche in caso di ricorso al credito con colpa grave;
- La «meritevolezza» è limitata alla verifica dell'assenza di atti in frode

## **Art. 7, comma 2:**

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

- a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;
- b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

# Meritevolezza e debitore incapiente

## Art. 14-quaterdecies

Il debitore ***persona fisica meritevole***, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento.

L'OCC nella relazione deve valutare se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita

Comma 7: «Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la **meritevolezza** del debitore **e verificata, a tal fine**, l'**assenza di atti in frode** e la **mancanza di dolo o colpa grave** nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione



La procedura di liquidazione dell'incapiente è inammissibile:

- in caso di formazione del sovraindebitamento con dolo o colpa grave;
- in caso di atti in frode.

# Meritevolezza ed esdebitazione

**Art. 14-terdecies**  
L'esdebitazione è esclusa



a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un **ricorso al credito colposo e sproporzionato** rispetto alle sue capacità patrimoniali

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere **atti in frode** ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri

# Applicazione della l. 176/2020

## Art. 4-ter comma 2

Le nuove disposizioni «*si applicano anche alle **procedure pendenti** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*

## Art. 4-ter comma 3

Nei **procedimenti di omologazione degli accordi** e dei piani del consumatore pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la **concessione di un termine** non superiore a novanta giorni per il deposito di **una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità a quanto previsto dal presente articolo**. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il tribunale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di omologazione della proposta di accordo nel corso del quale è già stata tenuta l'udienza, ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 gennaio 2012, n. 3

# Il requisito della meritevolezza CCI e nuova l. 3/2012

## Art. 68 CCI

3. L'OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore ha tenuto conto «del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un **dignitoso tenore di vita**. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare (...)

## Art. 69 CCI

Il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento **con colpa grave, malafede o frode**

Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa **per contestare la convenienza della proposta**

## D.L. Ristori

**Art. 9 c. 3-bis:** L'OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore ha tenuto conto «del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (...)

**Art. 7 l. 3/12** (inammissibilità della proposta)

*«d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**»*

**Art. 12, c. 3-ter (art. 12-bis c. 2):** «Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità **che non derivino da comportamenti dolosi del debitore**»

# La valutazione del merito creditizio

Prima delle modifiche introdotte dalla l. 176/2020 la l. 3/2012 non prevedeva alcuna specifica disposizione relativa alla valutazione del merito creditizio, regolata solo dal T.u.b

## Art. 124 bis tub (credito al consumo)

*Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.*

## Art. 120-undecies, co. 1, t.u.b. (contratti di credito immobiliare ai consumatori)

*(«prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore svolge una valutazione approfondita del merito creditizio del consumatore, tenendo conto dei fattori pertinenti per **verificare le prospettive di adempimento da parte del consumatore** degli obblighi stabiliti dal contratto di credito. La valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base delle informazioni sulla situazione economica e finanziaria del consumatore necessarie, sufficienti e proporzionate e opportunamente verificate.*

*Le informazioni di cui al comma 1 comprendono quelle fornite dal consumatore anche mediante l'intermediario del credito; il finanziatore può chiedere chiarimenti al consumatore sulle informazioni ricevute, se necessario per consentire la valutazione del merito creditizio»).*

Cooperazione consumatore – intermediario che richiede un flusso informativo bidirezionale. L'intermediario quale professionista ha il dovere di tutelare gli interessi del cliente.


Quali sanzioni in caso di inadempimento?

# La valutazione del merito creditizio dopo la l. 176/2020

## Art. 9, comma 3-bis.

La relazione dell'organismo di composizione della crisi, che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, **il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore** valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.



Art. 12 (accordo) -12bis (piano del consumatore), comma 3-ter:  
«Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».

# La valutazione del merito creditizio

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della **direttiva 2008/48**, gli Stati membri provvedono affinché, prima della conclusione del contratto di credito, il creditore valuti il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati pertinente.

L'obbligo di valutare il merito creditizio del creditore è volto a **responsabilizzare il creditore** e ad evitare che questi conceda un credito a consumatori non solvibili (sentenza del 18 dicembre 2014, CA Consumer Finance, C-449/13, EU:C:2014:2464, punto 43) e a **tutelare il consumatore contro i rischi di sovraindebitamento** e insolvenza. (CGUE 6 giugno 2019 C 58-18; Corte giustizia UE sez. II, 05/03/2020, n.679)

## CGUE 6 giugno 2019 C 58-18

La direttiva 2014/17, adottata, come ricorda il suo considerando 3, in materia di prestiti immobiliari ai consumatori a seguito della **crisi finanziaria internazionale**, la quale ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, sebbene non applicabile *ratione temporis* e *ratione materiae*, dimostra la **volontà del legislatore dell'Unione di responsabilizzare i creditori**, stabilendo, al suo articolo 18, paragrafo 5, lettera a), che gli Stati membri assicurano che «il creditore eroghi il credito al consumatore **solo quando i risultati della valutazione del merito creditizio indicano che gli obblighi derivanti dal contratto di credito saranno verosimilmente adempiuti secondo le modalità prescritte dal contratto di credito**».

# La valutazione del merito creditizio

**Art. 23 direttiva 2008/48:** «Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive».

## CGUE 10.6.21, C 303-2020

- La valutazione del merito creditizio da parte degli intermediari ha un'importanza fondamentale perché diretta ad evitare i rischi di sovraindebitamento
- «affinché una sanzione sia effettiva e dissuasiva occorre privare i contravventori dei vantaggi economici derivanti dalle infrazioni che hanno commesso»
- La decadenza dal diritto a percepire gli interessi è sanzione proporzionata alla violazione di un obbligo fondamentale quale la valutazione del merito creditizio
- Il rispetto del carattere proporzionato e dissuasivo delle sanzioni conseguenti alla mancata corretta valutazione del merito creditizio impone al giudice nazionale di valutare tutte le disposizioni del diritto interno, interpretandole alla luce della direttiva in maniera che le sanzioni soddisfino i requisiti di proporzionalità ed effettività previsti all'art. 23 della direttiva

# Il requisito della meritevolezza nella l. 2/2012

## Art. 12-bis, terzo comma

Meritevolezza del consumatore:

- ragionevole prospettiva di poter adempiere le obbligazioni assunte;
- il sovraindebitamento non deve derivare dal ricorso al credito sproporzionato rispetto alle capacità del consumatore



La situazione di sovraindebitamento, non dovendo dipendere da una scorretta valutazione delle capacità di adempiere del debitore, richiede necessariamente la presenza di cause sopravvenute non prevedibili?

# Primo indirizzo precedente alla l. 176/2020 (rigoroso o restrittivo)

## Il consumatore è meritevole in caso di eventi non prevedibili:

- perdita del posto di lavoro e problemi di salute del debitore o di propri familiari (ad esempio Trib. Napoli Nord, 5 dicembre 2017)
- debito involontario (Trib. Busto Arsizio 15 settembre 2014)



### **Tribunale Livorno, 6 Novembre 2020.**

- Il sovraindebitamento deve essere conseguenza di eventi non prevedibili secondo l'ordinaria diligenza da valutare al momento in cui detti debiti sono stati contratti e consistente nella valutazione da parte del consumatore dell'idoneità del proprio patrimonio a far fronte ai debiti

(così anche Tribunale di Udine 4.1.2017; Tribunale di Viterbo 9.3.2018).

- In assenza di riduzioni del reddito del consumatore sussiste la colpa del debitore
- La mancata valutazione del merito creditizio da parte dell'intermediario non discolpa il consumatore

(cfr. anche Tribunale di Napoli 14.2.2018)

# Indirizzo giurisprudenziale restrittivo precedente alla l. 176/2020

La giurisprudenza spesso esclude la necessità della prova di un dolo specifico per ritenere immeritevole il debitore che, pur non avendo frodato i creditori, ha compiuto scelte azzardate nel contrarre i debiti:

- **Trib. Ravenna, 17 dicembre 2014:** il classico «passo più lungo della gamba» (in un caso di ricorso continuo e temporalmente concentrato a più fonti di finanziamento — nella specie: mutuo fondiario e svariati finanziamenti personali —, con conseguente assorbimento dei propri interi redditi a fronte degli impegni di restituzione rateale nonostante la titolarità di un solo immobile, peraltro gravato da precedente ipoteca).
- **Trib. Torre Annunziata, 12 dicembre 2016:** il reddito mensile era impegnato in misura ben superiore ad un terzo dal rimborso delle rate del finanziamento (una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non deve essere stata causata da una condotta colposa del debitore); anche l'accumulazione ingiustificata di prestiti — sebbene, nella specie, non accompagnata da accertati intenti fraudolenti o abusivi oppure da volontà preordinata a non rispettare i propri impegni contrattuali— costituisce elemento ostativo all'accesso alla procedura del piano del consumatore

# Secondo indirizzo precedente alla l. 176/2020 (la tutela dei diritti fondamentali)

**Il consumatore è meritevole in caso di stato di necessità**, che può giustificare l'assunzione di un debito pure irragionevole, ma motivato dalla intenzione di far fronte ad una emergenza impellente e improcrastinabile, a tutela di **diritti fondamentali**:

- Il ricovero di un familiare per un'operazione che può essere eseguita solo in una particolare struttura (Cfr. Trib. Busto Arsizio, 16 settembre 2014);
- La necessità di aiutare il figlio affetto da deficit psichici (Trib. Verona, 8 maggio 2015, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it));
- Il progressivo indebitamento del debitore consumatore, in concomitanza con l'insorgere della malattia di un figlio, anche nel tentativo di mantenere in vita l'impresa del figlio (Trib Pistoia, 27 dicembre 2013)

## **Ragionevolezza del debito**

L'indebitamento di regola non dovrebbe superare la proporzione di 1:3 del reddito (Trib Udine, 4 gennaio 2017)

# La meritevolezza del consumatore nella giurisprudenza che ha anticipato la l. 176/2020

## **Trib. Napoli 21 ottobre 2020**

Sussiste il requisito della meritevolezza in tutti i casi in cui un intermediario, nonostante il reddito del consumatore ed i prestiti pregressi, continui a concedere credito. **L'art. 124-bis del Testo Unico Bancario pone, infatti, a carico del finanziatore l'onere di vagliare, prima della conclusione del contratto, il cd. merito creditizio del consumatore, non potendo, successivamente, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento.**

## **Trib. Napoli 27 ottobre 2020**

L'art. 124 bis T.U.B. impone al finanziatore l'obbligo, da un lato, di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente e, dall'altro, di **negare il prestito laddove non sostenibile**, tenuto conto del reddito disponibile e dell'importo necessario a mantenere un tenore di vita dignitoso. Ne consegue che il sovraindebitamento, derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B., è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

La valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore è elemento idoneo a far ritenere sussistente il requisito della meritevolezza del debitore ai fini dell'omologa.

# La meritevolezza del consumatore nella giurisprudenza che ha anticipato la l. 176/2020

## **Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 2 Dicembre 2020**

In attesa dell'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, che non esclude l'accesso alla procedura al consumatore che abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa lieve, l'art. 12 bis della L. 3/2012 deve essere letto ad ampio giro proprio al fine di evitare fenomeni di usura ed estorsione e garantire il recupero di una serenità economica del ricorrente e del suo nucleo familiare.

# La meritevolezza del consumatore nella giurisprudenza successiva alla l. 176/2020

**Trib. Benevento, 26 gennaio 2021**

Si è passati dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, ora espressamente richiesta ai fini dell'omologa del piano, con un evidente restringimento delle maglie di responsabilità da parte del debitore.

(Nel caso il debitore era dovuto ricorrere ai finanziamenti per il sostentamento della propria famiglia)

**Trib. Napoli, 9 giugno 2021**

Ai fini della **valutazione del merito creditizio** i finanziatori devono tener conto della capacità reddituale del consumatore, dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità dei consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, considerando anche **potenziali futuri scenari negativi**

Non sussiste colpa nel debitore che abbia assunto il debito non per esigenze voluttuarie, ma per l'acquisto della casa

# La valutazione del merito creditizio e la meritevolezza

Direttiva 2008/48 Direttiva 2014/17  
TUB artt. 120-undecies 124 -bis



E' specifico **dovere dell'intermediario** valutare il merito creditizio del consumatore e sconsigliare – non concludere operazioni non adeguate

Art. 12-bis l. 3/2012



Il consumatore non deve avere **colposamente (e oggi con colpa grave)** **determinato il sovraindebitamento**, anche per mezzo di un **ricorso al credito non proporzionato**



Un corto circuito normativo?

Su chi incombe l'onere di valutazione della sostenibilità del ricorso al credito?

Come incide l'inadempimento dell'intermediario sulla colpa del consumatore?

# Le novità della l. 176/2020

## Art. 12-bis, terzo comma (ante l. 176/2020)

*Il giudice, quando esclude che il consumatore **ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere**, ovvero che ha **colpevolmente determinato il sovraindebitamento** anche per mezzo di **un ricorso al credito non proporzionale alle proprie capacità patrimoniali**, omologa il piano*


## **Art. 7 secondo comma (post l. 176/2020)**

*La proposta **non è ammissibile** quando il debitore, anche consumatore: d-ter) **limitatamente al piano del consumatore**, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode***

I. 176/2020: 3 novità



E' superato il requisito della meritevolezza?





Assunzione singole obbligazioni /determinare la situazione di sovraind.

La colpa del debitore deve essere grave

Il creditore che non ha valutato il merito creditizio non può opporsi

# Valutazione del merito creditizio e meritevolezza




## **Ragioni soggettive dell'indebitamento**

- necessità di far fronte a bisogni primari propri o del nucleo familiare
- consumi eccessivi – futili o voluttuari

## **Natura dell'esposizione debitoria**

- bancaria – risultante dalle banche dati
- Non bancaria – non risultante dalle banche dati e non comunicata dal consumatore (esempio prestiti da amici o familiari)

# Valutazione del merito creditizio e meritevolezza



- L'art. 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 impone l'obbligo di valutazione del merito creditizio a prescindere dalle esigenze che hanno portato alla concessione del credito
- Se il debitore che abbia assunto irragionevolmente il debito bancario non può essere meritevole e non può accedere alle procedure, quali sanzioni sono previste dal nostro ordinamento per la violazione del dovere di valutazione del merito creditizio da parte dell'intermediario?
- Come il giudice può interpretare le norme interne per ottemperare agli obiettivi della direttiva?